

## DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA FORNITURA IN OPERA PRESSO IL POLO ECOLOGICO INTEGRATO ACEA DI PINEROLO DI UN DIGESTORE ANAEROBICO MONOSTADIO CSTR PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (FORSU)**

SCHEDA GARA	
<i>Repertorio</i>	<b>483/2020</b>
<i>Procedura di affidamento</i>	<b>Aperta</b> - artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Tipologia di contratto</i>	<b>Sopra soglia</b> - art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Configurazione appalto</i>	- <b>Forniture</b> : art. 3, comma 1, lett. tt) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - <b>Appalto integrato</b> : art. 59, comma 1, lett. 1-bis) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. - <b>A corpo</b> : ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Criterio di aggiudicazione</i>	<b>Offerta economicamente più vantaggiosa</b> - Art. 95, commi 2 e 3, lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Suddivisione in Lotti</i>	<b>NO</b>
<i>Codice identificativo gara (C.I.G.)</i>	<b>8556680BB4</b>
<i>Settore</i>	<b>Speciale</b> - Art. 3, comma 1, lett. hh) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
<i>Responsabile del procedimento</i>	<b>ing. Davide Mainero</b>
<i>Direttore esecuzione contratto</i>	<b>Rosario Farruggia</b>
<b>TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA</b>	
<i>Caricamento offerta su piattaforma</i>	Entro e non oltre le ore <b>12,00</b> del giorno <b>29 marzo 2021</b>
<i>Prima seduta telematica pubblica</i>	Ore <b>10,00</b> del giorno <b>30 marzo 2021</b>
<i>Temine ultimo per inviare quesiti sulla procedura di gara</i>	Vedi art. 2.3 del presente Disciplinare di gara

### **1. PREMESSE**

Con verbale del Consiglio di Amministrazione di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. in data 14/10/2020 è stato deliberato di affidare l'appalto per la "Progettazione esecutiva e la fornitura in opera, presso l'impianto Polo Ecologico Integrato ACEA di Pinerolo, sito in C.so della Costituzione 19, di un digestore anaerobico monostadio CSTR per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)", come meglio descritto negli elaborati tecnici di progetto.

Il presente disciplinare, **adeguato alle modifiche apportate al codice degli appalti dal decreto legge n. 32 del 18/4/2019, convertito con modifiche nella Legge 55/2019**, ed allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. completamente in modalità telematica, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare

a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui sopra. **Esso supera il contenuto del capitolato nelle parti risultanti difformi.**

Tutta la documentazione elencata al successivo art. 2.2 è stata integralmente pubblicata sulla piattaforma telematica della committente al seguente link: <https://aceapinerolese.acquistitelematici.it>.

Il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 02/02/2021.

E' stata inoltre data opportuna pubblicità alla gara mediante pubblicazione del bando di gara:

- Sulla G.U.R.I. in data 08/02/2021;
- Sul profilo del committente: <https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/forniture/>
- Sul sito web dell'Osservatorio Reg. Contr. Pub.:  
<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/osservatorio-contratti-pubblici/consultazione-banca-dati-osservatorio-contratti-pubblici> ;
- Sull'Albo Pretorio online di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.:  
<http://www.albopretorionline.it/aceapinerolese/alboente.aspx>;
- Nonché su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale.

Acea Pinerolese Industriale S.p.A. è un'impresa pubblica che opera nell'ambito dei "settori speciali" (D.lgs. 50/2016 – Parte II, Titolo VI, Capo I) e nell'ambito dei "settori ordinari". Per gli appalti rientranti nei settori speciali, cui fa parte la presente procedura, il riferimento nei documenti di gara a specifiche norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel D.P.R. 207/2010, di per sé non direttamente applicabili, costituisce un'autoregolamentazione che non potrà essere interpretata come una diversa qualificazione della prestazione oggetto degli appalti o della normativa applicabile.

Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguire sarà abbreviato anche usando la terminologia "Codice" o "Codice dei contratti".

Considerato l'art. 60, comma 1 del Codice, viene applicato il termine di (35) trentacinque giorni per la ricezione delle offerte dalla data di trasmissione del bando di gara alla "G.U.U.E.".

Oltre a quanto già indicato nel capitolato tecnico, saranno contrattualmente vincolanti anche tutte le norme vigenti, o che saranno emanate in pendenza del contratto, come ad esempio: le norme per la sicurezza nonché per la salute e sicurezza dei lavoratori - le norme tecniche sulla specifica materia del servizio da eseguire – le leggi in tema ambientale - le disposizioni legislative e regolamentari emanate dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali nonché tutte le disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorità in materia (enti previdenziali, enti ispettivi, etc.) - il codice della strada. Si richiamano, inoltre, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

Nelle more dell'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti (entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2), le linee guida e i decreti previsti nell'art. 216 comma 27-octies rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

## **2. PIATTAFORMA TELEMATICA, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 PIATTAFORMA TELEMATICA**

La gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica; per l'espletamento della procedura la committente si avvale della "piattaforma di gestione albo fornitori e gare telematiche" (di seguito: "piattaforma") accessibile al seguente link <https://aceapinerolese.acquistitelematici.it> dove sono riportate le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma.

**La registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.**

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (di seguito anche: "RTI") o Consorzio o GEIE, è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del RTI o del consorzio o del GEIE o dell'aggregazione di imprese retiste.

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine di poter rispettare i termini previsti per l'invio delle offerte e di prevenire eventuali malfunzionamenti, **si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo**, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (*User id e password*) a mezzo della quale verrà identificato dalla piattaforma.

Il concorrente già qualificato in albo non deve procedere a nuova registrazione, ma accedere alla piattaforma tramite la propria utenza. Il concorrente ottiene l'utenza attraverso la registrazione dei dati del legale rappresentante, ovvero del procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

Con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, il concorrente si obbliga a dare valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili al concorrente medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno della piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente imputabili al concorrente registrato.

I Manuali d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla Piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

*Per richiedere supporto tecnico all'iscrizione e partecipazione alle gare telematiche, è possibile contattare la società di assistenza nella pagina dedicata "Assistenza- Contatti" con le modalità di seguito elencate:*

*1) Inoltrare un ticket attraverso il sistema di "ticketing" con il quesito o il dettaglio del problema riscontrato corredato di eventuali schermate nell'area "Supporto Tecnico". **Attendere la risposta che perverrà entro 8 ore lavorative.***

**Oppure**

*2) Contattare il n. **070-41979** previa apertura di un ticket di assistenza che dovrà essere comunicato all'operatore.*

**IMPORTANTE!** Il partecipante a una procedura telematica potrà **partecipare alla seduta di gara “da remoto”** grazie alla funzionalità integrata nella piattaforma. Potrà quindi tenersi aggiornato sull'andamento delle fasi di gara, visualizzando: in quale fase della seduta di gara si trova la commissione; i nominativi dei partecipanti e il loro status (ancora da verificare, validati, esclusi); i punteggi, dopo che la commissione ne decide la pubblicazione; i fascicoli di gara di ogni partecipante, con l'elenco dei documenti e le eventuali annotazioni della commissione di gara (**non potrà invece visualizzare i documenti veri e propri e il loro contenuto**). L'operatore economico potrà inoltre usufruire di un sistema di messaggistica in tempo reale per comunicare direttamente con la commissione di gara.

## **2.2 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati A, B, C, D (in formato word), E (in formato PDF);
- 3) Capitolato speciale di appalto – IA-VAL-443-PD-RG-001;
- 4) Liste componenti – IA-VAL-443-PD-EI-001;
- 5) P&ID – IA-VAL-443-PD-DI-001;
- 6) Planimetria e sezioni digestore in progetto – IA-VAL-443-PD-DG-001-1;
- 7) Planimetria e sezioni vasca digestore in progetto – IA-VAL-443-PD-DI-001-1;
- 8) Serbatoi raccolta condense – 003-M05;
- 9) Classificazione aree con pericolo esposizione digestori – EP04-01;
- 10) Data sheet - Agitatore verticale – DTS-2.001;
- 11) Data sheet - Skimmer Surnatanti – DTS-2.002;
- 12) Data sheet - Scambiatore di Calore – DTS-2.028;
- 13) Data sheet - Digestore R-4600 – DTS-2.053;
- 14) Data sheet - Break Tank TK - 4650 – DTS-2.056;
- 15) Data sheet - Duomo presa gas – DTS-2.057;
- 16) Elenco macchine apparecchiature;

17) Elaborato ampliamento digestore R-4600;

18) Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La documentazione di gara è disponibile su:

<https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare>

## 2.3 QUESITI IN FASE DI GARA – SOPRALLUOGO

Nel caso il concorrente riscontri informazioni mancanti o irregolarità/errori/contrasti in merito alla procedura in oggetto, lo stesso potrà formulare richieste scritte alla stazione appaltante, esclusivamente in lingua italiana, tramite l'apposita funzione "quesiti" presente sulla piattaforma (modalità diverse rispetto a quanto indicato non daranno luogo ad alcun chiarimento). **Il termine ultimo per inviare quesiti sulla procedura di gara è obbligatoriamente di otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;** le risposte ai quesiti, presentati in tempo utile, verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e pubblicate in forma anonima all'indirizzo:

<https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare>

pulsante "dettagli" della gara in oggetto e/o nella FAQ della gara medesima. **Al riguardo si precisa che eventuali "quesiti" scritti sulla piattaforma dovranno essere formulati entro il termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto la Piattaforma, decorso il termine, non consentirà più di inviare quesiti, né tantomeno la Stazione appaltante potrà inserire risposte.**

*Per delucidazioni di carattere generale che non variano la natura della procedura di gara è possibile invece contattare l'Ufficio Appalti ai seguenti n. 0121/236233 – 0121/236225.*

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici di forniture/servizi/lavori, la stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente e i documenti complementari. Le correzioni e/o integrazioni saranno pubblicate all'indirizzo internet sopra riportato, pulsante "dettagli" della gara in oggetto e/o nella FAQ della gara medesima.

**Sarà quindi onere del concorrente verificare periodicamente sulla piattaforma la pubblicazione di risposte ai quesiti posti o eventuali integrazioni/correzioni eseguite in via di autotutela dalla stazione appaltante e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sulla piattaforma della committente.**

### 2.3.1 SOPRALLUOGO

E' richiesto un sopralluogo obbligatorio sul sito su cui dovrà sorgere l'impianto, da effettuarsi congiuntamente al tecnico Acea incaricato Rosario Farruggia, nei soli giorni feriali, previa prenotazione telefonica al n. 0121.236413, oppure 338.3230853, **a decorrere dalla data di pubblicazione del bando e non oltre il giorno 15/03/2021.** La richiesta di sopralluogo deve essere anche inoltrata tramite mail all'indirizzo [rosario.farruggia@aceapinerolese.it](mailto:rosario.farruggia@aceapinerolese.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Tale adempimento dovrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti dal certificato della CCIAA; può essere effettuato anche da un soggetto diverso solo se munito di delega scritta da parte dei soggetti di cui sopra, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà essere effettuato da tutti i soggetti partecipanti al costituito o costituendo raggruppamento.

Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione, che dovrà essere inserita nella sezione "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" della piattaforma come disciplinato al successivo art. 16.8.

Il sopralluogo presso il sito indicato nella documentazione di gara – al fine di visionare l'area oggetto di intervento – **è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi

dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita approfondita necessaria alla corretta ponderazione dell'offerta. **La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

## 2.4 COMUNICAZIONI POST AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare sulla Piattaforma e in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [appalti@postacert.accapinerolese.it](mailto:appalti@postacert.accapinerolese.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente disciplinare è l'espletamento di una gara mediante "procedura aperta" per la **“Progettazione esecutiva e la fornitura in opera, presso l'impianto Polo Ecologico Integrato ACEA di Pinerolo, sito in C.so della Costituzione 19, di un digestore anaerobico monostadio CSTR per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), tramite processo di digestione anaerobica termofilo ad alimentazione discontinua con biomassa proveniente da pretrattamento meccanico a medio contenuto di solido T.S. 10-12%”,** alle condizioni e modalità previste nel Progetto definitivo , nonché alle condizioni previste nel presente disciplinare di gara e rispettivi allegati.

L'appalto è finanziato con risorse interne della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice si precisa che l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto dell'Accordo/contratto sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico e non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti funzionali o prestazionali.

### Valore economico dell'appalto

n.	Oggetto	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo soggetto a ribasso	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
1	<b>Progettazione esecutiva</b> escluso coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,	42990000-2	S	€ 35.000,00	€ 0,00

	direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				
2	Fornitura in opera di un di un digestore anaerobico monostadio CSTR per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), come da specifiche di progetto	42990000-2	P	€ 1.514.776,20	€ 50.223,80
Importo complessivo presunto dell'appalto				€ 1.600.000,00	
L'importo totale dell'appalto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.					

L'importo contrattuale rimarrà fisso ed invariabile e verrà corrisposto in n 4 quote, come di seguito riportato:

- 10% all'approvazione del progetto esecutivo;
- 20% ad inizio lavori di costruzione;
- 50% ad avvenuta posa in opera;
- 20% al superamento del collaudo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale (approvazione del certificato di regolare esecuzione).

Entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra:

- a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori;
- b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla precedente lett. a), con l'indicazione della data di emissione.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi **60 giorni**, mediante emissione mandato/bonifico a favore dell'appaltatore, previa presentazione da parte del medesimo di regolare fattura fiscale.

L'emissione del certificato di pagamento e/o del relativo mandato-bonifico è subordinata:

- a) all'acquisizione del regolare DURC dell'appaltatore;
- b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 giorni dal pagamento precedente;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 e della Legge 205/2017, con le modalità di cui al D.M. 40/2008, all'accertamento da parte della stazione appaltante presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa), che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo da corrispondere. In caso di inadempienza accertata il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ATI: la fatturazione alla Stazione appaltante verrà eseguita direttamente dalla impresa capogruppo. Le somme riscosse saranno suddivise sulla base di un estratto conto sottoscritto e quietanzato dalle imprese, trasmesso al Direttore dei lavori per presa visione, esonerando la Stazione

appaltante da qualsiasi responsabilità in merito alla ripartizione dei compensi fra i membri del raggruppamento anche dopo la verifica di regolare esecuzione e l'estinzione completa del rapporto con la Stazione appaltante.

Ai sensi del DL 50/2017, si precisa che la stazione appaltante è una Società soggetta a **Split Payment**. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui alla Legge 205/2017 ed inviate tramite SDI al Codice destinatario ACEA che sarà indicato in sede di stipula contrattuale. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

**L'Accordo/Contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata**, in seguito ad avvenuto perfezionamento dell'aggiudicazione e alla verifica dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del Codice. Saranno a carico dell'aggiudicatario dell'appalto tutti gli oneri relativi alla stipula dell'Accordo/contratto, ivi comprese le spese di bollo, di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Per la definizione di microimprese, piccole imprese e medie imprese fare riferimento a quanto definito dalla Commissione Europea con apposita raccomandazione, univoca per tutti gli Stati Membri.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO**

La durata massima dell'appalto è di 365 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di consegna lavori.

Per la descrizione dettagliata delle tempistiche di esecuzione vedasi art. 5.2 del Capitolato.

Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque avere luogo se non dopo la stipula contrattuale.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni, ACEA potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione delle medesime alle stesse condizioni previste nel contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, in applicazione dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui agli artt. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di ordine generale come elencati al successivo art. 6, di ordine professionale come elencati al successivo art. 7.1 **e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di seguito specificati.**

Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tali operatori dovranno risultare:

1. muniti di attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione in categorie e classifica adeguate alle forniture e lavori da assumere, come indicato al successivo art. 7.2.1, lett. a) del presente disciplinare;
2. in possesso, attraverso il proprio staff di progettazione, dei requisiti richiesti per la progettazione di cui al successivo art. 7.2.2, punto 2) del presente disciplinare.
3. Essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, di cui al successivo art. 7.2.1, lett. b) del presente disciplinare;
4. aver eseguito nell'ultimo decennio (dicembre 2010 – dicembre 2020) antecedente la data di pubblicazione del presente bando, **forniture analoghe** a quelle da affidarsi (digestori, recipienti e/o serbatoi per trattamento e/o stoccaggio di acqua/fanghi/digestato/liquami di origine organica) per un importo complessivo nel decennio, non inferiore ad **€ 1.600.000,00, I.V.A. esclusa.**

Qualora tali imprese siano sprovviste della qualificazione per la progettazione possono, alternativamente:

1. **associare**, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo art. 7.2.2, punto 2).

L'eventuale riunione di Progettisti costituirà un sub-raggruppamento all'interno del raggruppamento stesso.

2. **indicare / avvalersi** di uno dei soggetti elencati all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Ausiliario", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo art. 7.2.2, punto 2). In caso di aggiudicazione il Progettista Ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione a norma dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Non è ammesso l'avvalimento c.d. a cascata del Progettista Ausiliario.

Il medesimo progettista, associato o ausiliario, non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

### **Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti, G.e.i.e. e Reti**

- Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del Codice è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'esecuzione delle prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso, la Stazione Appaltante non ammetterà alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
- le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara (ai sensi del comma 19-ter del medesimo articolo);
- le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, c. 2, lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti di imprese in quanto compatibili;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai G.E.I.E. si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori-servizi-forniture pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i G.E.I.E. vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente documento per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

### **Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili.**

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
- a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;



- nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;
- ai sensi dell'art. 48, comma 19-bis, del Codice, anche per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, anche laddove le modifiche soggettive si verificano in fase di gara (ai sensi del comma 19 ter del medesimo articolo);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis del Codice, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

#### **Imprese cooptate di cui all'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sia il singolo concorrente sia i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo, in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto, possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori a base d'asta e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti e dichiararli secondo le modalità di seguito descritte.

**A pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica;
- b) insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice;
- c) non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, comma 7, del Codice;
- d) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- e) non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, comma 7, del Codice. Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di Progettisti, soggetti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Tra queste situazioni è ricompresa anche l'attività di supporto alla verifica degli elaborati progettuali posti a base di gara. E' tuttavia consentito ai soggetti suddetti, al fine di superare la presunzione di incompatibilità di cui alla disposizione citata, dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. La verifica dell'adeguatezza della dimostrazione fornita è rimessa a una valutazione discrezionale della S.A.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti che seguono.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le imprese prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Nel caso in cui a seguito delle verifiche, la ditta non fornisca prova dell'effettivo possesso di tali requisiti, l'Accordo/Contratto non sarà firmato e si provvederà ex art. 80, comma 12 del Codice.

## 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (REQUISITO DI QUALIFICAZIONE)

Riguardano la situazione personale del soggetto, la sua affidabilità morale e professionale e **pertanto non sono suscettibili ad alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all'avvalimento.**

- a) Per gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel **Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività corrispondenti a quelle oggetto di gara.** Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
- b) Per gli operatori di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- se professionisti, singoli o associati o operanti in società di professionisti o in società di ingegneria, devono essere regolarmente iscritti al relativo albo professionale ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice;
  - se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista, devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza;
  - possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice la **persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche** sarà incaricata dalla S.A. dopo l'aggiudicazione della gara.

Tale requisito dovrà essere dimostrato:

- **In sede di gara:** auto dichiarando il possesso dei requisiti (apposito punto dell'**ALLEGATO A**).
- **In fase di aggiudicazione:** sarà controllato dalla S.A., attraverso richiesta all'aggiudicatario del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (la S.A. in quanto gestore di servizio pubblico non è abilitata a verificare telematicamente l'autocertificazione della C.C.I.A.A. prodotta in sede di gara) e del certificato di iscrizione all'albo professionale.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

### 7.2.1 PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI FORNITURA IN OPERA

- a) **Essere in possesso**, secondo quanto indicato all'art. 4. del Capitolato, **del requisito economico-finanziario e tecnico-professionale di qualificazione relativo all'Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione "SOA"**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione nelle categorie:

CATEGORIA	IMPORTO	% INCID.	PREVALENTE SCORPORABILE	QUALIFICAZIONE	SUBAPPALTO	CLASSIFICA SOA
OS 22	€ 1.030.047,82	68%	prevalente	obbligatoria	SI	III
OS 18-A	€ 484.728,38	32%	scorporabile	obbligatoria (SIOS)	30%	II

**N.B.** – Le lavorazioni appartenenti alla categoria **OS 18-A**, a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della sola qualificazione per la categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni.

Le predette lavorazioni sono comunque parzialmente subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. La categoria OS 18-A è una categoria super specialistica, per la quale sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, di importo superiore al limite di cui agli artt. 1, comma 2 e 2 del D.M. 248/2016, art. 89 comma 11 e art. 105 comma 5 del D.Lgs 50/2016, quindi incontra limiti al subappalto. La categoria OS 18-A è **subappaltabile al massimo per il 30%** con le modalità di cui all'art. 92, comma 1, DPR 207/2010. L'eventuale subappalto, nel limite suddetto, non concorre al raggiungimento del limite del 40% dell'importo del contratto.

La categoria OS 18-A è altresì **scorporabile**: l'operatore economico partecipante potrà quindi partecipare in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale con un altro soggetto appositamente qualificato per la categoria scorporata OS 18-A.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. **non è ammesso l'avvalimento per la categoria OS 18-A.**

Tale requisito dovrà essere dimostrato:

- **In sede di gara:** auto dichiarando il possesso del requisito o la forma utilizzata dall'operatore economico per compensare l'eventuale carenza (apposito punto dell'**ALLEGATO A**).
- **In fase di aggiudicazione (requisito di qualificazione):** producendo copia della relativa attestazione a comprova di quanto dichiarato nell'**ALLEGATO A**.

- b) **Essere in possesso**, secondo quanto indicato all'art. 5.8 del Capitolato, **del requisito tecnico-professionale di qualificazione** di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma **UNI EN ISO 9001:2015**, in corso di validità.

Tale requisito dovrà essere dimostrato:

- **In sede di gara:** autodichiarando il possesso del requisito (apposito punto dell'**ALLEGATO A**).
- **In fase di aggiudicazione:** sarà controllato dalla S.A., attraverso richiesta all'aggiudicatario del Certificato del sistema di qualità ISO 9001:2015.

- c) **Essere in possesso**, secondo quanto indicato all'art. 5.8 del Capitolato, **del requisito tecnico-professionale di qualificazione** dell'aver eseguito nell'ultimo decennio (dicembre 2010 – dicembre 2020) antecedente la data di pubblicazione del presente bando, **forniture analoghe** a quelle da affidarsi (digestori, recipienti e/o serbatoi per trattamento e/o stoccaggio di acqua/fanghi/digestato/liquami di origine organica), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, per un importo complessivo nel decennio, non inferiore ad **€ 1.600.000,00, I.V.A. esclusa**, dimostrabile anche con più contratti a sommare. **L'importo complessivo per forniture analoghe da indicare è quello effettivamente svolto nel decennio indicato.**

Tale requisito di qualificazione dovrà essere dimostrato:

- In sede di gara: auto dichiarando il possesso del suddetto requisito compilando la relativa parte dell'**"ALLEGATO B"**.
- **In fase di aggiudicazione:** producendo direttamente alla stazione appaltante idonea documentazione atta a dimostrare quanto auto dichiarato in fase di gara.  
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.  
In caso di servizi/forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
  - Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - Copia conforme del contratto/i unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
  - Dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto/i, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- Originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

## 7.2.2 PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

I soggetti incaricati della progettazione, devono possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità alla Linea Guida A.N.AC. n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria", approvata con Delibera 973 del 14 settembre 2016:

➤ **In caso di concorrenti in possesso di qualificazione SOA per progettazione e realizzazione in categorie e classifiche adeguate alla fornitura in opera da assumere, come indicato all'art. 3 del presente disciplinare:**

- 1) Attestazione di qualificazione SOA per **progettazione e costruzione** in categorie e classifica adeguate alle forniture in opera da assumere, come indicato all'art. 7.2.1, lett. a) del disciplinare.

Tale requisito dovrà essere dichiarato e dimostrato secondo le modalità indicate al precedente punto 7.2.1., lett. a)

- 2) Aver espletato, attraverso il proprio staff di progettazione, nel decennio anteriore la data di pubblicazione del Bando di gara, **servizi di progettazione di cui all'art. 3, lett. vvvv)** del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per prestazioni analoghe (realizzazione digestori, recipienti e/o serbatoi per trattamento e/o stoccaggio di acqua/fanghi/digestato/liquami di origine organica), per un importo complessivo di lavori non inferiore ad € 1.600.000,00.

Tale requisito dovrà essere dichiarato, in fase di gara, sul modello **"ALLEGATO A"** e dimostrato, in fase di aggiudicazione, producendo alla S.A., copia dei certificati, contratti o quant'altro ritenuto utile a documentare l'esecuzione dei servizi di progettazione di cui sopra.

➤ **In caso di concorrenti in possesso di qualificazione SOA per la sola esecuzione in categorie e classifiche adeguate alla fornitura in opera da assumere, come indicato all'art. 3 del presente disciplinare:**

- 1) Indicazione o associazione con un progettista di cui all'art. 46 comma 1 del Codice cui si intende affidare la progettazione esecutiva che risulti in possesso del requisito sopraindicato al punto 2).

Tale facoltà e il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2) dovrà essere dichiarata, in fase di gara, sul modello **"ALLEGATO A"**. Dovranno inoltre essere compilati l' **"ALLEGATO C"** in caso di associazione e l' **"ALLEGATO D"** in caso di avvalimento.

I documenti richiesti in fase di aggiudicazione a dimostrazione del requisito di cui sopra, a valle dell'eventuale aggiudicazione, sono:

- certificato/i attestante/i l'esecuzione delle prestazioni rilasciate/i dai Committenti;  
**ovvero**
- copia dei contratti da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento dei servizi di cui sopra, nonché, copia delle fatture quietanzate corrispondenti alle prestazioni eseguite per l'espletamento dei medesimi servizi.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dagli stessi committenti o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti al lavoro per il quale è stata svolta la prestazione.

I servizi di ingegneria valutabili ai fini del requisito di cui al precedente punto 2) sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, ai fini della partecipazione alla procedura, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei Direttori Tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituita nella forma di società di capitali. La disposizione è applicabile anche ai soci professionisti delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone.

Gli importi indicati devono intendersi al netto dell'IVA e comprensivo degli oneri della sicurezza.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali richiesti in capo ai progettisti è possibile ricomprendere tra i servizi di progettazione anche gli studi di fattibilità relativi alle opere realizzate e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione che abbia condotto alla realizzazione dell'opera.

Possono essere spesi come requisiti di partecipazione anche i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolta nell'esercizio di una professione regolamentata, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

### **7.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI R.T.I., DEI CONSORZI ORDINARI, DI CONSORZI STABILI, DI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORI, DI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E DI G.E.I.E.**

#### **REQUISITI GENERALI**

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 6 dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti:

- in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

Con riferimento al requisito di cui all'art.6, lett. e), lo stesso dovrà essere posseduto da ciascun operatore che assumerà il ruolo di progettista.

#### **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- in caso di consorzio stabile, dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Con riferimento esclusivo all'operatore economico che assumerà il ruolo di progettista:

- il possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 deve essere posseduto da:
  1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
  2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
  3. in caso di consorzio stabile, dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici;
- il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

#### **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE**

**Per l'esecuzione delle prestazioni di fornitura in opera di cui alla categoria OS 22 e OS 18-A, come da punto 7.2.1, lett. a) del presente disciplinare**

- 1) Nel caso di raggruppamenti temporanei, di aggregazione di imprese di rete, di consorzi ordinari di concorrenti e GEIE **di tipo orizzontale** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara (attestato di qualificazione SOA) devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo delle forniture in opera ; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle restanti imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo delle forniture in opera. Entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, l'impresa mandataria assume in ogni caso in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara (art. 92, comma 2 D.P.R. 207/2010 come sostituito dall'art 12, comma 9, della legge 80/2014). Le forniture in opera sono eseguite dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate

**Non si applica alla mandataria/capogruppo l'incremento di un quinto della propria classifica ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2.**

- 2) Nel caso di raggruppamenti temporanei, di aggregazione di imprese di rete, di consorzi ordinari di concorrenti, di GEIE **di tipo verticale** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara (attestato di qualificazione SOA) devono essere posseduti dall'Impresa mandataria capogruppo con riguardo all'importo delle forniture in opera della categoria prevalente. Nella categoria scorporata ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo delle forniture in opera che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo (art. 92, comma 3 D.P.R. 207/2010).

Per le Imprese cooptate si rinvia al disposto di cui all'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, **a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, salvo quanto precisato all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 61 D.P.R. 207/2010.**

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 ovvero dei soggetti di cui al suddetto art. 45 comma 2 lett. d) ed e) che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al presente punto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 8, del DPR 207/2010, devono essere posseduti, pena l'esclusione, da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, aggregazione.

**Per il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, come da punto 7.2.1, lett. b) del presente disciplinare.** Dovrà essere in possesso della certificazione di cui sopra sia l'operatore economico che eseguirà le lavorazioni nella categoria OS 22, sia quello che eseguirà le lavorazioni nella categoria OS 18-A

**Per l'esecuzione delle forniture analoghe nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, come da punto 7.2.1, lett. c) del presente disciplinare.**

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dovrà essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria che eseguirà le lavorazioni nella categoria OS 22 nella misura minima del 68% dell'importo dell'appalto, ovvero € 1.088.000,00 e dalla mandante che eseguirà le lavorazioni nella categoria OS 18-A nella misura minima del 32% dell'importo dell'appalto, ovvero € 512.000,00.

Nell'ipotesi di Consorzi i requisiti di fatturato dovranno essere posseduti dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

### **Divieti di partecipazione**

Alla gara di cui trattasi non è ammessa la compartecipazione, singolarmente o in raggruppamento temporaneo di:

- consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 e di Imprese ad essi aderenti che siano state indicate dai suddetti Consorzi quali consorziate per cui essi concorrono; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione sia del consorzio che del consorziato (art. 48, comma 7 D.lgs 50/2016);
- imprese individuali qualora partecipino alla gara anche in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; in tale ipotesi si procederà all'esclusione dalla gara dell'Impresa partecipante in forma individuale;
- imprese che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1 lettere d), e), f) del D.Lgs 50/2016; in tale ipotesi si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i soggetti concorrenti che si trovano in detta situazione;
- impresa ausiliata e impresa ausiliaria, in caso di ricorso all'avvalimento; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovano in dette condizioni (art 89, comma 7, del D.L.gs 50/2016).

### **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 e 46 del Codice, può dimostrare, attraverso l'avvalimento, il possesso dei seguenti requisiti **di capacità economico-finanziaria e tecnico/professionale**:

- **“SOA nella categoria OS 22”**, di cui al precedente art. 7.2.1, lett. a);
- **Esecuzione della progettazione esecutiva**, di cui al precedente art. 7.2.2.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico/professionale riguardanti:

- a) Il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OS 18-A;
- b) il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, di cui al precedente punto 7.2.1, lett. b);
- c) l'aver effettuato forniture analoghe nell'ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando per un importo di almeno € 1.600.000,00, di cui al precedente punto 7.2.1, lett. c).

Non è inoltre consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

**In caso di aggiudicazione, il Progettista ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione, a norma dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.**

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte II<sup>^</sup> del D.G.U.E “Documento di Gara Unico Europeo” e il modello **“ALLEGATO A”**, contenente le seguenti dichiarazioni:

- 1) Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:
  - la volontà di ricorrere all'avvalimento;
  - la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
  - l'indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

Dovrà inoltre produrre l' **“ALLEGATO D”** contenente la dichiarazione del soggetto ausiliario di possesso dei requisiti di carattere generale, professionale e economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

- 2) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
  - a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
  - b) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il regime di responsabilità).

**Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata.**

- 3) Se del caso, copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi;
- 4) D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo", da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria;
- 5) Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore del DGUE e contratto di avvalimento;
- 6) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- 7) Se del caso, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria.

La documentazione sopra elencata deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria e ad essi va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di legge dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

In relazione alla parte dell'appalto relativa alla progettazione, è ammesso il subappalto per le sole attività indicate all'art. 31, comma 8, del Codice.

## 10. GARANZIE E POLIZZE

### 10.1 GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore totale del contratto e precisamente di importo pari ad **€ 32.000,00** (Euro trentaduemila/00) **a favore di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.**
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 3) **Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore** che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell'Accordo/Contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell'Accordo/Contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento (se previsto).

#### **La garanzia provvisoria è costituita:**

- a. Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

### La garanzia fideiussoria, dovrà:

- 1) Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ovvero lo schema tipo 1.1 del D.M. 31/2018;
- 4) Avere validità per **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) Prevedere espressamente:
  - a. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
  - c. La loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 6) Contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
- 7) Riportare l'autentica della sottoscrizione secondo le modalità di seguito nel riquadro indicate;
- 8) Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

#### Istituto bancario o Assicurativo

*La garanzia, l'eventuale dichiarazione di impegno e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:*

*- Documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;*

*O in alternativa*

*- Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).*

**Non saranno accettate altre forme di presentazione.**

#### Operatore economico partecipante alla gara

*La garanzia fideiussoria rilasciata dall'istituto bancario/assicurativo in una delle forme sopra citate **deve essere firmata digitalmente anche** dalla persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente l'operatore economico partecipante alla gara.*

**PER LA GARANZIA È OBBLIGATORIA LA PRESENZA DELLA DOPPIA FIRMA DIGITALE, SIA DEL GARANTE CHE DELL'OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti (**da allegare alla garanzia provvisoria seguendo le modalità previste all'art. 16.4.2 del disciplinare**).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula dell'Accordo/Contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

## **10.2 GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, in favore della Stazione Appaltante valida fino al certificato di collaudo.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all' "Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Codice dei Contratti", assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all' "Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

## **10.3 POLIZZE**

a) Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice, l'operatore economico dovrà produrre, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto o della consegna anticipata dei lavori, una polizza assicurativa che copra i danni causati alla S.A. dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata, così distinta:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% (centopercento) dell'importo contrattuale;
- partita 2) per le opere preesistenti: 100% (centopercento) dell'importo contrattuale;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: 2% (duepercento) dell'importo contrattuale

L'operatore economico dovrà altresì produrre, sempre ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, o contestualmente ad un'eventuale consegna anticipata, una polizza R.C.T. / R.C.O., contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, ed in particolare per:

- le persone, che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e che siano in rapporto, anche occasionale, di dipendenza o di collaborazione con l'appaltatore, con il limite di € 500.000,00;
- i danni eventualmente cagionati a terzi da omessa o negligente svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, con il limite di € 500.000,00;
- danni ambientali, con il limite di € 500.000,00;

valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione, per un massimale di € 1.500.000,00.

La predetta responsabilità civile deve, altresì, essere estesa anche a copertura dei danni cagionati dal subappaltatore e/o da qualunque soggetto che operi in cantiere (cd RC incrociata).

- b) All'atto della stipulazione del contratto, l'operatore incaricato della progettazione dovrà trasmettere alla stazione appaltante la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice con un massimale almeno pari a € 50.000,00.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 del 9 ottobre 2020, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e **inseriscono sulla piattaforma la copia autenticata della ricevuta di avvenuto pagamento scansionata e firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentate o procuratore del Concorrente**. L'originale deve essere conservato agli atti dall'operatore economico partecipante per eventuali controlli da parte della Stazione appaltante o delle autorità.

Il contributo è dovuto secondo l'importo descritto nella sottostante tabella:

Importo totale dell'appalto	CIG	Importo contributo ANAC
<b>€ 1.600.000,00</b>	<b>8556680BB4</b>	Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000: <b>€ 140,00</b>

### **Di conseguenza il concorrente deve eseguire un versamento pari a € 140,00.**

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegandosi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG, nella tabella sopra indicato, che identifica la presente procedura.

L'obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di ATI costituita sia nel caso di ATI non ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le imprese che la costituiscono.

In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per l'ATI.

Le cooperative sociali, in quanto soggetti ONLUS di diritto esentati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 460/97, dall'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo, non sono esonerate dal pagamento del contributo all'Autorità dovuto per poter partecipare alla procedura di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

## 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (se prevista), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento (se previsto), può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

**Tramite PEC o piattaforma telematica**, ai fini della sanatoria, la S.A. assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A., **tramite PEC o piattaforma**, può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. L'operatore, **tramite PEC o piattaforma**, trasmette quanto richiesto dalla Stazione appaltante nel termine stabilito.

In caso di inutile decorso del termine, la S.A. procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, c. 9 del Codice è facoltà della S.A. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 13. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS (NON PREVISTA PER QUESTA GARA)

Per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, **con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali**, vige il regime di obbligatorietà di utilizzo della banca dati *AVCpass*.

Poiché l'appalto in argomento si configura come "Appalto forniture" nei "Settori speciali", la verifica dei requisiti di carattere generale non verrà eseguita tramite il sistema *AVCpass*.

**L'OPERATORE ECONOMICO NON DOVRÀ QUINDI REGISTRARSI AL SISTEMA PER QUESTA GARA**

## 14. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente è nell'obbligo di compilare e inserire sulla piattaforma telematica nella sezione "Documentazione amministrativa" il **DGUE**, firmato digitalmente dalla persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente la società, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

secondo quanto di seguito indicato.

**Nota di attenzione:** Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

Eventuali modifiche o sospensioni, apportate al codice degli appalti dal decreto legge n. 32 del 18/4/2019, convertito con modifiche nella Legge 55/2019, non riportate nel DGUE scaricato, sono comunque disciplinate nell'ALLEGATO A della stazione appaltante.

### Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. I campi devono essere compilati nel seguente modo:

#### **Nella parte "Identità del committente":**

Nome:

Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

Codice fiscale:

05059960012

#### **Nella parte "Informazioni sulla procedura di appalto":**

Di quale appalto si tratta:

Procedura Aperta

Titolo o breve descrizione dell'appalto:

Progettazione esecutiva e fornitura in opera, presso l'impianto Polo Ecologico Integrato ACEA di Pinerolo, di un digestore anaerobico monostadio CSTR per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU).

N. di riferimento attribuito al fascicolo:

**CIG: 8556680BB4**

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Avvalimento (sezione C). Non previsto per questa procedura**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente per ciascuna ausiliaria, allega (documenti da inserire nella sezione – Documentazione amministrativa):

- 1) **DGUE**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**ALLEGATO D**);
- 3) dichiarazione di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (**ALLEGATO D**);
- 4) **Copia del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. **A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;**

***In caso di subappalto si richiede la compilazione della sezione D.***

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare e/o concedere a terzi con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo dell'Accordo/Contratto (*vedi precedente art. 9*).

**Attenzione:** l'art. 105, comma 6, del codice è sospeso. Per cui l'appaltatore non deve indicare la terna dei subappaltatori.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 6** del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

**Parte IV – Criteri di selezione** (*parte da completare sulla base di quanto richiesto dalla stazione appaltante ai precedenti punti 7.1 e 7.2*).

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) La sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale;
- b) La sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria;
- c) La sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica;
- d) La sezione D per dichiarare il possesso delle eventuali certificazioni.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente disciplinare.

## **15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presente gara è completamente in modalità telematica. **Non verranno accettate buste in forma cartacea.**

**I documenti richiesti al successivo art. 16** dovranno essere inseriti sulla piattaforma telematica nelle modalità di seguito elencate:

**1) Scansione in un formato statico del documento** (es. PDF/ A studiato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici); in pratica il formato trasmesso non dovrà contenere al suo interno "macroistruzioni" o "codici eseguibili" che possano modificare i fatti, gli atti o i dati in esso rappresentati.

**2) Apposizione della firma digitale**, obbligatoria, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara sul documento scansionato. Fanno eccezione:

- **La referenza bancaria** per la quale è richiesta la sola firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'istituto bancario o intermediario autorizzato.
- **La garanzia provvisoria** per la quale è richiesta oltre alla firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara anche la firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante così come previsto all'art. 10 del disciplinare.

Preme evidenziare che sulla piattaforma telematica la **"Firma digitale"** è necessaria poiché offre garanzie legalmente riconosciute in tema di verifica della provenienza e validità della trasmissione dei documenti, quindi di conseguenza anche sulla validità delle istanze e delle dichiarazioni e sulla conformità agli originali della documentazione trasmessa dall'operatore economico. **Di**

*conseguenza il possesso del dispositivo per la “Firma digitale” è obbligatorio, a pena di non ammissione.*

*Si precisa che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:*

- Dal titolare se trattasi di ditta individuale, da amministratore munito del potere legale di rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi di cui all'art. 45, lett. b), c) ed e) del Codice;
- Da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
- Dall'istitutore secondo quanto in appresso indicato;

*Qualora sia presente la figura dell'istitutore (art. 2203 e segg. del cod. civ.), del procuratore (art. 2209 e segg. del cod. civ.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara. Nel caso dell'Istitutore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.*

*Ciascun dichiarante dovrà caricare nell'apposito campo della piattaforma copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.*

**3) Caricamento sulla piattaforma del documento scansionato e firmato digitalmente nell'apposito campo previsto.**

**Nota di attenzione:** *Tutta la documentazione in originale deve essere conservata agli atti dall'operatore economico partecipante per eventuali controlli da parte della Stazione appaltante o delle Autorità.*

Il plico telematico, contenente l'offerta, dovrà essere caricato sulla Piattaforma, **a pena di esclusione, entro il termine indicato nella scheda di gara “Caricamento offerta su piattaforma” che si trova nella prima pagina del presente disciplinare**, termine perentorio. Al riguardo si precisa che il plico telematico, contenente tutti i documenti che lo costituiscono, dovrà essere inserito entro il termine perentorio suddetto, in quanto la Piattaforma, anche se il Concorrente è nella fase di caricamento documenti (ovvero ha la sessione aperta), decorso il termine di presentazione dell'offerta, non consentirà più di inviare il plico telematico a garanzia che l'offerta pervenga nei termini stabiliti. Ne consegue che, la responsabilità del tempestivo caricamento sulla Piattaforma del plico telematico è ad esclusivo carico del Concorrente. Al momento della ricezione delle offerte, la Piattaforma trasmette in via elettronica a ciascun Concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il Concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché la Piattaforma automaticamente annulla l'offerta precedente (stato “**sostituita**”) e la sostituisce con la nuova.

**I Concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore della Piattaforma da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la Piattaforma e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.** La Stazione Appaltante comunque si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della Piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla Piattaforma o che impediscano di formulare l'offerta.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. **Saranno anche escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto a quanto posto a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta è costituita da tre sezioni, rispettivamente:



## **“A - Documentazione amministrativa”**

## **“B – Offerta tecnica”**

## **“C - Offerta economica”**

**Nota di attenzione:** *l'offerta tecnica per questa gara è prevista poiché trattasi di gara con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa*

Il caricamento sulla piattaforma della documentazione amministrativa, dell'eventuale offerta tecnica (nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa) e dell'offerta economica dovrà avvenire in sezioni distinte così come richiesto al comma precedente. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la mancata separazione della documentazione così come dettagliatamente richiesto, **costituirà causa di esclusione.**

Tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e inserite sulla piattaforma rispettando quanto disciplinato nel presente articolo. Gli spazi previsti, qualora non adeguati alle esigenze dell'offerente, potranno essere integrati con appositi allegati, da richiamare sulla dichiarazione, che dovranno essere caricati nell'apposito campo della piattaforma. **Si prega comunque di caricare sulla piattaforma la documentazione effettivamente richiesta nel disciplinare in modo tale da rendere più fluida e celere l'apertura della documentazione amministrativa ed evitare sovraccarichi del sistema.**

Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante nelle modalità già sopra descritte. La domanda di partecipazione (Allegato A), deve essere redatta in bollo (marca da bollo da € 16,00 - Euro sedici/00).

Per eventuali concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Documentazione Amministrativa”, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Qualora sia prescritto nel presente disciplinare che un documento sia in corso di validità, si intende che lo stesso deve essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

## **16. CONTENUTO DELLA SEZIONE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

La sezione “A - **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, dovrà contenere, a pena di esclusione:

### **16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO A)**

**Domanda di partecipazione**, redatta in bollo secondo il modello predisposto, contenente tutte le informazioni e dichiarazioni con la quale l'operatore economico chiede di poter partecipare alla procedura, attesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5 del Codice, il possesso dei requisiti di carattere professionale e l'accettazione di tutte le condizioni che regolano l'appalto.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, Codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata; etc.). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio

indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.**

**Nel caso di raggruppamenti il documento dovrà essere compilato e firmato digitalmente da:**

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, solo dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, da ognuno dei soggetti che costituirà il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.lg. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.lg. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

## **16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

**Documento di Gara Unico Europeo – “DGUE”** nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 14.

**L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.**

L'operatore economico che partecipa alla gara **per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti** per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa **per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti** deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.

**Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto qualsiasi forma di raggruppamento**, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.

***NOTA DI ATTENZIONE:*** quanto dichiarato sul DGUE deve corrispondere a quanto dichiarato nell'**ALLEGATO A** per uniformità dei documenti di gara. Eventuali incongruenze NON saranno accettate e saranno oggetto di soccorso istruttorio.

## **16.3 CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICA/PROFESSIONALE DI “QUALIFICAZIONE”**

**16.3.1** I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso, così come previsto al precedente punto 7.2.1., lett. a), di **Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del

DPR 207/2010, la qualificazione per categorie e classifiche adeguate alle forniture in opera comprese nell'appalto secondo quanto di seguito precisato.

**Si chiede, NON a pena di esclusione, di allegare copia dell'attestazione SOA in corso di validità. L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15**

**Tale attestazione dovrà inoltre essere autodichiarata sul modello "ALLEGATO A". Se presente la sola autodichiarazione questa sarà verificata in sede di aggiudicazione.**

L'Impresa singola, ai fini della partecipazione alla gara, deve essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità con riferimento alla categoria prevalente OS 22 almeno per classifica III e nella categoria scorporabile OS 18-A almeno per la classifica II.

Potranno partecipare raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete, di consorzi ordinari di concorrenti e GEIE, di tipo orizzontale e di tipo verticale. Per le modalità vedasi il precedente art. 7.3.

**16.3.2.** I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso, così come previsto al precedente punto 7.2.1, lett. b), del possesso di una valutazione di conformità del proprio **sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015**, in corso di validità.

Tale attestazione, essendo un requisito tecnico/professionale di qualificazione, **potrà essere prodotta già in sede di gara**, caricandolo nell'apposito campo previsto nella documentazione amministrativa della piattaforma, **seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.**

**Dovrà inoltre essere autodichiarata sul modello "ALLEGATO A". Se presente la sola autodichiarazione questa sarà verificata in sede di aggiudicazione.**

**Nel caso di operatori economici con identità plurisoggettiva vedasi precedente art. 7.3**

**16.3.3.** I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno aver effettuato, così come previsto al precedente punto 7.2.1, lett. c), nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, **forniture in opera analoghe a quelle da affidarsi (costruzione digestori, recipienti e/o serbatoi per trattamento e/o stoccaggio di acqua/fanghi/digestato/liquami di origine organica)**, per un importo complessivo nel decennio, non inferiore ad **€ 1.600.000,00, I.V.A. esclusa**, dimostrabile anche con più contratti a sommare.

**Il possesso di tale requisito dovrà essere autodichiarato sul modello "ALLEGATO B". Essendo un requisito tecnico/professionale di qualificazione sarà verificato in sede di aggiudicazione.**

**Nel caso di operatori economici con identità plurisoggettiva vedasi precedente art. 7.3.**

***FACOLTATIVO:*** *Il concorrente partecipante potrà, già in questa fase, inserire su Piattaforma, oltre al modello ALLEGATO B "obbligatorio", idonea documentazione, vedi precedente art. 7.2.1, lett c), a conferma delle dichiarazioni stabilite nell'allegato stesso. La presentazione di tale documentazione permetterà alla Stazione Appaltante di aggiudicare in tempi più rapidi. La mancata presentazione non sarà causa di esclusione o di soccorso istruttorio. Nel caso l'operatore volesse invece inserirli, la documentazione dovrà essere caricata su Piattaforma dal Concorrente utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuali documenti integrativi" seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.*

**16.3.4. Per la progettazione.**

**Nel caso di concorrenti in possesso di qualificazione SOA per progettazione ed esecuzione in categorie e classifiche adeguate alla fornitura in opera da assumere, bisognerà:**

- a) caricare il documento su piattaforma nell'apposito campo previsto (o solo autodichiararlo nell' "ALLEGATO A"), secondo quanto indicato al precedente punto 16.3.1.**
- b) autodichiarare, sul modello "ALLEGATO A", il possesso, da parte del proprio staff di progettazione, dei requisiti per la progettazione di cui al precedente punto 7.2.2.**

**Nel caso di concorrenti in possesso di qualificazione SOA per la sola esecuzione in categorie e classifiche adeguate alla fornitura in opera da assumere, questi dovranno associare o avvalersi di un progettista di cui all'art. 46 comma 1 del Codice, in possesso dei requisiti previsti al precedente punto 7.2.2.. Il possesso di tali requisiti dovrà essere autodichiarato sul modello "ALLEGATO A".**

Essendo i requisiti richiesti al progettista requisiti tecnico/professionali di qualificazione saranno verificati in sede di aggiudicazione.

#### 16.4 CAUZIONE PROVVISORIA / CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

##### 16.4.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Copia del documento attestante la garanzia provvisoria con allegato:

- Una dichiarazione sostitutiva (obbligatoria) di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
- Se del caso: dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Trova applicazione quanto dettagliatamente disciplinato al precedente art. 10.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

Si ricorda inoltre che la cauzione **deve essere sottoscritta** dall'impresa mandataria/capogruppo/capofila e, se del caso, **deve essere intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.

***SI RICORDA CHE è obbligatorio inserire la "cauzione provvisoria" sulla piattaforma corredata dalle due firme digitali "del contraente" e "dell'ente assicuratore". La presenza di una sola firma sarà oggetto di soccorso istruttorio.***

##### 16.4.2 CERTIFICAZIONI DI QUALITA' PER RIDUZIONE DELLA CAUZIONE

Copia/e della/e certificazione/i di qualità o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più certificazioni, rilasciata/e da società di certificazione regolarmente autorizzata/e, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione per la riduzione della cauzione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7 del Codice.

Trova applicazione quanto dettagliatamente disciplinato al precedente art. 10.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

##### 16.5 VERSAMENTO ANAC

Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 11.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

#### 16.6 PROCURA INSISTORIA / PROCURA SPECIALE

Copia della Procura institoria / Procura speciale nell'eventualità che l'offerta economica, tecnica e/o qualsiasi altra dichiarazione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più procure se anch'esse rientranti nella condizione sopra specificata.

Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotta copia del predetto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

## 16.7 REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS/DOCUMENTO PASSOE

L'operatore economico non deve registrarsi al sistema per questa gara, nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 13.

## 16.8 VERBALE DI SOPRALLUOGO E/O PRESA VISIONE ELABORATI

Certificato rilasciato dalla stazione appaltante di sopralluogo eseguito, secondo quanto indicato al precedente punto 2.3.1.

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

## 16.9 IN CASO DI AVVALIMENTO

Oltre alla documentazione prevista nei precedenti articoli da inserire nella sezione "A- Documentazione amministrativa" della piattaforma, nel caso in cui si ricorra all'istituto dell'avvalimento, **il concorrente è nell'obbligo di inserire per ciascuna ausiliaria** la seguente documentazione nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 8 e14:

- **DGUE a firma digitale dell'ausiliaria;**
- Dichiarazione sostitutiva a firma digitale dell'ausiliaria (**ALLEGATO D**);
- **Copia del contratto di avvalimento firmato digitalmente sia dall'ausiliaria che dall'ausiliata;**

L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.

## 16.10 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 7.3, nel caso di soggetti associati, **il concorrente è nell'obbligo di inserire** su piattaforma la documentazione di seguito indicata.

**Si ricorda che l'operatore economico dovrà caricare la documentazione richiesta nei commi successivi su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.**

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- **Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata.
- **Dichiarazione** sottoscritta dall'impresa mandataria/capofila, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (**ALLEGATO C**).

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- **Copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE**, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- **Dichiarazione** sottoscritta dall'impresa mandataria/capofila, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati (**ALLEGATO C**).

### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- **Dichiarazione** sottoscritta dai soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, attestante (**ALLEGATO C**):
  - a. L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà l'Accordo/Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

**Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- **Copia del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- **Dichiarazione** sottoscritta dall'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete (**ALLEGATO C**).

**Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- **Copia**, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, **del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria**; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- **Dichiarazione**, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, che indichi le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete (**ALLEGATO C**).

**Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- In caso di RTI costituito: **Copia**, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, **del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria**, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete (**ALLEGATO C**); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- In caso di RTI costituendo: **Copia**, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, **del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti (**ALLEGATO C**): A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; le parti dei servizi/forniture/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

*Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.*

*Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.*

#### **SI RICORDA INOLTRE CHE:**

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, richieste nel presente art. 16;
- Ai sensi dell'art. 80, comma 12 del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'A.N.A.C. che, se ritiene che sia stata resa con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 80, comma 1 del medesimo decreto, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

#### **17. CONTENUTO DELLA SEZIONE B “OFFERTA TECNICA”**

La sezione “B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, una relazione dettagliata ed esaustiva composta dai seguenti capitoli:

**A.1 Certificazioni. Punteggio massimo 5 punti** (vedi punto 8.1.1. del Capitolato): si dovranno elencare le certificazioni possedute con riguardo all'elenco certificazioni che danno diritto ad un punteggio tecnico, così come elencate al punto 8.1 del Capitolato e al successivo punto 19.1 del presente disciplinare.

**A.2 Sicurezza e organizzazione del cantiere. Punteggio massimo 38 punti.** Ogni sub-criterio di valutazione A.2.a, A.2.b, A.2.c, A.2.d, A.2.e, A.2.f, al quale sarà assegnato un punteggio in base ad una

valutazione qualitativa, dovrà essere sviluppato, nella relazione di cui sopra, sulla base delle indicazioni riportate al punto 8.1.2 del Capitolato.

**A.3 Misure di gestione ambientale. Punteggio massimo 2 punti.** Questo criterio di valutazione, al quale sarà assegnato un punteggio in base ad una valutazione qualitativa, dovrà essere sviluppato, nella relazione di cui sopra, sulla base delle indicazioni riportate al punto 8.1.3 del Capitolato.

**A.4 Riduzione dei tempi di esecuzione. Punteggio massimo 25 punti.** Questo criterio di valutazione, al quale sarà assegnato un punteggio in base ad una valutazione quantitativa, dovrà essere sviluppato, nella relazione di cui sopra, sulla base delle indicazioni riportate al punto 8.1.4 del Capitolato.

L'offerta tecnica dovrà essere presentata in un unico **documento che non superi le 40 pagine (intese come singole facciate di foglio A4) numerate**, escluso l'indice e il frontespizio, avere il carattere tipografico Arial di dimensione pari a 11 (undici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni fotografie, ecc., la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 40 (quaranta) pagine. Dovrà essere caricata sulla piattaforma secondo le modalità indicate al precedente punto 15 del presente disciplinare.

Essa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di ATI o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, tutti i documenti prodotti dovranno essere firmati dai legali rappresentanti di ciascun operatore economico partecipante.

## **18. CONTENUTO DELLA SEZIONE B “OFFERTA ECONOMICA”**

La sezione “**C – OFFERTA ECONOMICA**” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta in conformità all' “**ALLEGATO E**” (modulo offerta economica).

Essa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di ATI o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, tutti i documenti prodotti dovranno essere firmati dai legali rappresentanti di ciascun operatore economico partecipante. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge l'offerta può essere sottoscritta dal solo legale rappresentante o dal procuratore della capogruppo

**L'operatore economico dovrà caricare il documento su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.**

### **L'offerta dovrà contenere i seguenti elementi:**

- Singolarmente per ogni attività oggetto dell'appalto (progettazione e fornitura in opera), si dovrà indicare l'importo offerto per l'esecuzione di ciascuna e l'importo complessivo risultante dalla loro sommatoria, **nonché il ribasso percentuale a quest'ultimo corrispondente rispetto all'importo posto a base di gara**, al netto degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.  
Si precisa che, per ogni attività, devono essere offerti importi pari o inferiori a quelli stimati a base di gara. In ogni caso i prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
- La quantificazione dei costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro, nonché i propri costi per la manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.  
Si precisa che i costi della sicurezza e manodopera non devono riguardare le prestazioni rese dai progettisti, in quanto servizi di natura intellettuale.

Sia i prezzi unitari che il ribasso percentuale dovranno essere riportati in cifre ed in lettere e dovrà essere arrotondato alla seconda cifra decimale. In caso di discordanza prevale il ribasso indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono altresì ammesse offerte parziali e/o condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative.

Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

L'offerta dovrà intendersi valida per **sei mesi** oltre il termine fissato per la presentazione della stessa, fatta salva la possibilità della S.A. di chiederne il differimento, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice.

La menzione dell'offerta economica all'interno della documentazione amministrativa o dell'offerta tecnica, nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica in sezione telematiche separate **sarà causa di esclusione**.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lett. b-bis) del Codice, da un'apposita commissione giudicatrice interna nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice degli appalti, sulla base del più alto punteggio complessivo conseguito, prendendo in considerazione i seguenti parametri di valutazione:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 <i>punti</i>
Offerta economica	30 <i>punti</i>
TOTALE	100

La proposta di aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

In caso di due o più offerte, con identico punteggio finale, l'appalto sarà aggiudicato all'offerta che abbia ottenuto il miglior punteggio tecnico.

### 19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio massimo attribuibile all'Offerta Tecnica è di **70 punti**, distinti, secondo quanto indicato nella tabella sottostante e risultanti dalla somma dei punteggi ottenuti nei seguenti aspetti:

- CERTIFICAZIONI – punti 5 max;
- SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE CANTIERE – punti 38 max;
- MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE – punti 2 max;
- RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE – punti 25 max.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non sono attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

Per ciò che concerne i punti A.1.a, A.1.b, A.1.c, A.1.d, A.1.e, essendo requisiti soggettivi non potranno essere oggetto di avvalimento; in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi, il punteggio massimo sarà ottenibile qualora la certificazione sarà posseduta da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.**



N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (D)	PUNTI (Q)	PUNTI (T)
A.1	Certificazioni	5	A.1.a	<i>Possesso della certificazione OHSAS 18001-ISO 45001 ovvero di certificazione equivalente</i>	---	---	1
			A.1.b	<i>Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 ovvero della registrazione EMAS ovvero di certificazione equivalente</i>	---	---	1
			A.1.c	<i>Possesso della certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica EN 1090</i>	---	---	1
			A.1.d	<i>Possesso della certificazione SA8000 ovvero di certificazione equivalente</i>	---	---	1
			A.1.e	<i>Possesso della certificazione ISO 37001 ovvero di certificazione equivalente</i>	---	---	1

A.2	Sicurezza organizzazione cantiere	38	A.2.a	<i>Sicurezza: redazione proposte di integrazione al P.S.C. specifico di cantiere</i>	3	---	---
			A.2.b	<i>Modalità operative che l'impresa/e intendono utilizzare per eseguire le attività di installazione dei nuovi serbatoi e delle apparecchiature connesse</i>	8	---	---
			A.2.c	<i>Organizzazione tecnica e operativa</i>	10	---	---
			A.2.d	<i>Schede tecniche e certificati di conformità dei dispositivi di sicurezza in dotazione al personale operante</i>	5	---	---
			A.2.e	<i>Qualifiche del personale operativo</i>	2	---	---
			A.2.f	<i>Proposte migliorative o integrative sulle opere strutturali previste in progetto</i>	10	---	---
A.3	Misure di gestione ambientale	2	---	<i>Riduzione impatti sull'ambiente circostante</i>	2	---	---
A.4	Riduzione dei tempi di esecuzione	25	---	<i>Riduzione dei tempi di esecuzione-valutazione con formula</i>	---	25	---
<b>Totale</b>		<b>70</b>			<b>40</b>	<b>25</b>	<b>5</b>

## 19.2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ai **sub-elementi** del punteggio A1 (A.1.a, A.1.b, A.1.c, A.1.d, A.1.e) è assegnato **un punteggio tabellare** identificato dalla **colonna "T"** della tabella dei criteri; il punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza, nell'offerta, dell'elemento richiesto.

A ciascuno dei **sub-elementi qualitativi** dei criteri A2 e **all'elemento qualitativo** del criterio A3 dell'offerta tecnica di ciascun concorrente è assegnato, da parte di ogni commissario, in ragione della propria discrezionalità tecnica, un coefficiente, mediante il metodo del confronto a coppie di cui di cui all'allegato "P" al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., che sarà poi trasformato in un punteggio.

Per la valutazione di ogni criterio/sub criterio si utilizzerà la seguente formula:

$$Ca(i) = W_i * V(a)_i$$

Dove:

$Ca(i)$  = indice di valutazione assegnato all'operatore economico  $a$  per il criterio/sub criterio  $(i)$ ;  
 $W(i)$  = punteggio (max) attribuito al criterio /sub criterio  $(i)$ ;

$V(a)i$  = coefficiente attribuito all'operatore economico rispetto al criterio (i), variabile tra zero e uno.

I coefficienti  $V(a)i$  sono determinati mediante il “confronto a coppie” di cui sopra.

Ciascun Commissario confronta l'offerta proposta da ogni concorrente rispetto al singolo elemento esaminato e indica quale offerta preferisce e il grado di preferenza variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 – preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

All'offerente che avrà ottenuto il punteggio migliore per ogni criterio/sub criterio sarà segnato il coefficiente uno e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto.

I coefficienti definitivi si ottengono come media dei coefficienti di ciascun commissario.

Poiché con la media effettuata quasi sicuramente nessun offerente otterrà il valore unitario, occorre effettuare la riparametrazione, che consiste nell'assegnare il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale.

Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti  $V(a)i$  riferiti al criterio/sub criterio (i), si procederà al calcolo, per ogni concorrente, dell'indice di valutazione  $Ca(i)$  applicando la formula di cui al precedente comma.

Al termine della valutazione di ogni sub criterio si procederà a determinare il punteggio finale qualitativo (**P<sub>qual</sub>**) ottenuto, da ogni concorrente, relativo al criterio oggetto di valutazione applicando la seguente formula:

$$\text{Criterio}_{(x)} = \text{sub criterio}_{(1)} + \text{sub criterio}_{(2)} + \dots + \text{sub criterio}_{(n)}$$

Se le offerte presentate sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun criterio / sub-criterio di valutazione qualitativa è attribuito un punteggio coefficiente, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Peso	Valutazione
0,0- 0,1	Assoluta carenza della documentazione presentata e/o riproduzione pedissequa di documenti: informazioni assenti; documentazione che contrasta con le finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio - Offerta complessivamente di pessima e scarsa qualità.
0,2- 0,4	Grave insufficienza della documentazione presentata: scarse informazioni e/o informazioni contraddittorie; documentazione che non risponde alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio - Offerta complessivamente ritenuta insufficiente
0,5-0,6	Documentazione appena sufficiente: informazioni limitate; documentazione da cui si ricava con sufficienza l'aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio - Offerta complessivamente sufficiente
0,7-0,8	Buona presentazione della documentazione: informazioni adeguate; documentazioni da cui si ricava una moderata aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio - Offerta complessivamente di buona Qualità
0,9-1,0	Ottima presentazione della documentazione: informazioni complete; documentazioni da cui si ricava una forte aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio - Offerta complessivamente di ottima qualità

Terminata la procedura discrezionale di attribuzione dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub criterio di valutazione da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Per determinare il punteggio attribuito ad ogni criterio / sub-criterio qualitativo (**P<sub>qual</sub>**) dell'offerta di ogni concorrente, occorrerà moltiplicare ciascun coefficiente per il relativo punteggio associato.

Al sub-elemento del punteggio A4 è assegnato un **punteggio quantitativo (P<sub>tempo</sub>)** identificato dalla colonna “Q” della tabella dei criteri; tale punteggio è assegnato tramite un'interpolazione lineare tra la

riduzione dei tempi offerta dal concorrente i-esimo e il valore dell'offerta più conveniente, secondo la seguente formula:

$$P_{tempo} = 25 * \frac{R_i}{R_{max}}$$

Dove:

**Ptempo** = punteggio attribuito

**Ri** = riduzione dei tempi complessivi per l'esecuzione dei lavori, espresso mediante numero di giorni di riduzione offerti dal concorrente i-esimo rispetto al numero di giorni indicato nel cronoprogramma di progetto (pari a 365)

**Rmax** = valore dell'offerta più conveniente

I giorni di riduzione da dichiarare si intendono naturali e consecutivi.

### **Determinazione del punteggio complessivo dell'offerta tecnica**

Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica di ogni singolo concorrente è pertanto dato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ai singoli elementi, come segue:

$$Pt_1 = A.1.a + A.1.b + A.1.c + A.1.d + A.1.e + A.2.a + A.2.b + A.2.c + A.2.d + A.2.e + A.2.f + A.3 + A.4$$

### **19.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

La valutazione dell'Offerta Economica avverrà attribuendo il punteggio massimo previsto per l'elemento prezzo (30 punti) alla migliore offerta ed assegnando il punteggio agli altri concorrenti in modo proporzionale utilizzando la seguente formula:

$$P_{econ} = 30 * \left( \frac{X_i (\%)}{X_{max} (\%)} \right)$$

Il Punteggio economico (*Pecon*) massimo, sarà attribuito all'offerta che presenta l'importo minore, (ovvero il ribasso percentuale più alto).

Non sono ammesse, pena l'esclusione offerte al rialzo. All'offerta con sconto pari a zero verrà attribuito un punteggio economico *Pecon* = 0 punti.

Alle altre offerte verrà attribuito il seguente punteggio:

Dove:

- *Pecon* = punti economici attribuiti;
- *Xi* = valore di ribasso del i-esimo operatore economico espresso in (%);
- *Xmax* = valore di ribasso più elevato offerto espresso in (%).

### **19.4 CALCOLO DEL PUNTEGGIO FINALE**

Terminata l'attribuzione dei punteggi agli elementi dell'offerta tecnica ed economica (così come disciplinato nei precedenti articoli), si procederà, all'attribuzione del punteggio tecnico ed economico per ciascun concorrente secondo il seguente metodo:

**Il Punteggio Totale (*Ptot*) per ciascuna offerta sarà così determinato:**

$$P_{tot} = P_{tab} + P_{qual} + P_{tempo} + P_{econ}$$

## **20. EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI**

Ogni altra documentazione non espressamente prevista, inclusa l'eventuale dichiarazione di cui al successivo art. 25 potrà essere caricata su Piattaforma dal Concorrente, utilizzando l'apposito campo denominato "**Eventuali documenti integrativi**".

**L'operatore economico dovrà caricare il documento/i su piattaforma, nell'apposito campo previsto, seguendo le istruzioni già espresse nel secondo comma, punto 1), 2) e 3) del precedente art. 15.**

**IMPORTANTE:** Si prega di caricare sulla piattaforma la documentazione effettivamente richiesta nel disciplinare in modo tale da rendere più fluida e celere l'apertura della documentazione amministrativa ed evitare sovraccarichi del sistema.

## 21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TELEMATICA

La prima seduta pubblica, attivata anche in modalità virtuale attraverso la piattaforma della stazione appaltante, avrà luogo il **giorno indicato nella scheda di gara “Prima seduta telematica pubblica” che si trova nella prima pagina del presente disciplinare** presso la sede legale della Stazione Appaltante, Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO).

*Si evidenzia che il partecipante a una procedura telematica potrà:*

- **Partecipare** alla seduta di gara **“da remoto”** grazie alla funzionalità integrata nella piattaforma. A tal proposito si rimanda al precedente art. 2.1, ultimo comma del disciplinare per la spiegazione dettagliata su cosa potrà essere visualizzato tramite piattaforma.
- **Recarsi direttamente presso la sede della stazione appaltante** per seguire le varie fasi della seduta alla quale vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati agli eventuali concorrenti tramite avviso sulla pagina internet, all'indirizzo <https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare> nella sezione dedicata alla presente procedura aperta, almeno 3 giorni prima della data fissata.

**Sarà quindi onere dei concorrenti consultare la piattaforma per avere tempestivamente informazioni delle vicende dell'appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sulla piattaforma.**

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti, tramite area messaggistica su piattaforma oppure a mezzo PEC o fax, almeno 24 ore prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta, a verificare sulla Piattaforma la completezza della documentazione presentata dai concorrenti:

**Nel caso di procedura di gara con il criterio del minor prezzo:**

Sezione **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** e sezione **“OFFERTA ECONOMICA”**

**Nel caso di procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:**

Sezione **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, sezione **“OFFERTA TECNICA”** e sezione **“OFFERTA ECONOMICA”**.

Subito dopo, provvederà all'apertura telematica della sezione contenente la documentazione amministrativa al fine di esaminarne la completezza e la correttezza rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) (Se del caso) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 12;
- c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La Stazione Appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di

gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo della piattaforma della stazione appaltante.

## 22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

---

*N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di entrata in vigore dell'Albo tali prescrizioni verranno aggiornate.*

---

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella verifica della congruità delle offerte anormalmente basse.

## 23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

### **Procedura applicata nel caso di appalto aggiudicato con il criterio del minor prezzo:**

Il Seggio di gara procede poi, nella stessa seduta (art. 21 del disciplinare di gara), qualora non si dovrà ricorrere all'applicazione della sospensione di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, o in una seconda seduta nell'eventualità invece di applicazione del disposto normativo di cui sopra (seduta che sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi mediante area messaggistica su piattaforma fax o posta certificata con un 24 ore di anticipo), all'apertura della sezione "OFFERTA ECONOMICA", contenente le offerte economiche, con verifica della correttezza formale delle sottoscrizioni e la lettura, ad alta voce, dei ribassi offerti. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso ribasso, si procederà mediante sorteggio nella stessa seduta.

### **Procedura applicata nel caso di appalto aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:**

Il Seggio di gara procede, nella stessa seduta (art. 21 del disciplinare di gara), qualora non si dovrà ricorrere all'applicazione della sospensione di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, o in una seconda seduta nell'eventualità invece di applicazione del disposto normativo di cui sopra (seduta che sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi mediante piattaforma o fax o posta certificata con un 24 ore di anticipo), all'apertura della sezione "OFFERTA TECNICA" ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti nel presente disciplinare, per poi trasmettere tale documentazione alla Commissione Giudicatrice. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione tecnica dell'offerta e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel disciplinare di gara. Successivamente, in seconda (terza) seduta (seduta che sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi mediante area messaggistica su piattaforma, fax o posta certificata con un 24 ore di anticipo), il seggio di gara darà lettura dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun offerente e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, il seggio di gara procederà all'apertura della sezione "OFFERTA ECONOMICA" contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri/modalità descritte nel disciplinare di gara. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio nella stessa seduta.

All'esito delle operazioni previste nel riquadro soprastante, il seggio di gara redige la graduatoria e procede, all'individuazione delle offerte anormalmente basse con le modalità di seguito indicate:

**PROCEDURA APPLICATA NEL CASO DI APPALTO AGGIUDICATO CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO:**

**a) Nel caso di almeno cinque offerte ammesse, si procederà per determinare la “soglia di anomalia” e individuare le offerte anormalmente basse ad applicare quanto di seguito regolamentato:**

Procedimento 1): Quando il **numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia si procede ai sensi dell'art. 97 comma 2 del codice.

Procedimento 2): Quando il **numero delle offerte ammesse è inferiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia si procede ai sensi dell'art. 97 comma 2-bis del codice.

**Nota di attenzione:** *Ai sensi dell'art. 97 comma 2-ter del codice, al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.*

Determinata la soglia di anomalia si procederà ai sensi dall'art. 97, comma 8 del Codice, o meglio:

- **Nel caso che il numero delle offerte ammesse alla procedura è inferiore a dieci non sarà applicata l'esclusione automatica delle offerte.** Il Seggio di gara dichiarerà la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al concorrente con l'offerta di ribasso più alta, salvo le successive determinazioni del Responsabile del procedimento in esito al procedimento di valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 1 del Codice, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 stesso decreto. Il processo di cui sopra ha inizio sottoponendo a verifica la prima migliore offerta, e qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata. Nell'eventualità che la proposta di aggiudicazione sia effettuata ad un'impresa diversa da quella individuata in sede di gara, sarà comunicato tramite area messaggistica su piattaforma, PEC o fax a tutti i soggetti partecipanti alla gara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile, per poi procedere con la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala. Nell'eventualità invece risulti confermato l'aggiudicatario risultante in sede di gara, l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice. La procedura come sopra descritta non sarà esercitata qualora dai procedimenti non sarà evidenziata alcuna offerta anomala, procedendo in tal caso a dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente con l'offerta di ribasso più alta.

- **Nel caso che il numero delle offerte ammesse alla procedura è pari o superiore a dieci sarà applicata l'esclusione automatica delle offerte** *(così come regolamentato nell'art. 97, comma 8 del Codice, per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, e che non presentano carattere transfrontaliero, sarà applicata l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter).* Il Seggio di gara dichiarerà quindi la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al primo concorrente non escluso. Resta ferma la possibilità di sottoporre a valutazione di congruità ex art. 97, comma 6 del Codice. Anche in questo caso l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

**b) Nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del codice, si procederà ai sensi del comma 6 dello stesso articolo.**

Il Seggio di gara dichiarerà la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al concorrente con l'offerta di ribasso più alta, salvo le successive determinazioni del Responsabile del procedimento in esito alle verifiche di congruità di cui all'art. 97, comma 6 del Codice. Anche in questo caso l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

**In entrambe i casi sopra menzionati:**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 1 e seguenti del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del procedimento richiede per iscritto al concorrente tramite area messaggistica su piattaforma, la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il Responsabile del procedimento esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

#### **PROCEDURA APPLICATA NEL CASO DI APPALTO AGGIUDICATO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA:**

**a) Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, nel caso di almeno tre offerte ammesse, la congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare.**

Il Seggio di gara dichiarerà la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al concorrente con l'offerta più vantaggiosa, salvo le successive determinazioni del Responsabile del procedimento in esito al procedimento di valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 1 del Codice, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 stesso decreto. Il processo di cui sopra ha inizio sottoponendo a verifica la prima migliore offerta, e qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta congrua, in quanto adeguatamente giustificata. Nell'eventualità che la proposta di aggiudicazione sia effettuata ad un'impresa diversa da quella individuata in sede di gara, sarà comunicato tramite area messaggistica su piattaforma, PEC o fax a tutti i soggetti partecipanti alla gara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile, per poi procedere con la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala. Nell'eventualità invece risulti confermato l'aggiudicatario risultante in sede di gara, l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice. La procedura come sopra regolamentata non sarà esercitata qualora non sarà evidenziata alcuna offerta anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, procedendo in tal caso a dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente con l'offerta più vantaggiosa.

**b) Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, nel caso in cui invece il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, si procederà ai sensi del comma 6 dello stesso articolo.** Il Seggio di gara dichiarerà la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto al concorrente con l'offerta più vantaggiosa. Resta ferma la possibilità di sottoporre a valutazione di congruità ex art. 97, comma 6 del Codice. Anche in questo caso l'esito definitivo della stessa sarà comunicato a tutti i partecipanti mediante la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

#### **Si ricorda inoltre che:**

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice/seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente all'ufficio appalti - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- Mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella parte amministrativa e tecnica, nel caso che il criterio di aggiudicazione sia dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- Presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice/seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

Qualora il Seggio accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere il concorrente per il quale è accertata tale condizione.

## **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO/CONTRATTO**

Formulata la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, adeguatamente comprovata, il Responsabile del procedimento chiude le operazioni di gara e trasmette agli uffici competenti tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15 del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo/Contratto, la S.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Nel caso in cui non sia individuato un soggetto aggiudicatario, la S.A. si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione. Nelle predette ipotesi, i concorrenti provvisoriamente aggiudicatari non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La S.A. si riserva la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la S.A., ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la S.A. prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

L'aggiudicazione **diventa efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti (nel settore ordinario i requisiti di carattere generale saranno richiesti attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass). Divenuta efficace l'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice mediante PEC o Fax al numero indicato nell'**ALLEGATO A**.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al successivo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



Se dai controlli effettuati dal Direttore generale/Amministratore delegato sulla legittimità degli atti della commissione di gara / Seggio di gara emergono delle irregolarità, la gara sarà annullata in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/1990 e s.m.i.

La stipulazione dell'Accordo/Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 (N.B: fino al 31 luglio 2021 viene applicato il decreto semplificazioni – D.L. 16 luglio 2020 n. 76).

**Inoltre l'aggiudicatario, prima della stipula contrattuale, dovrà:**

- Effettuare le prove e i test come indicato al punto 5.8 del Capitolato e al punto ii) e jj) dell'Allegato A al disciplinare di gara;
- Presentare la dichiarazione di accettazione del P.S.C. dalla quale dovrà risultare la preventiva consultazione del RLS (rappresentane dei lavori per la sicurezza) ex art. 102 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Presentare eventuali proposte integrative del P.S.C. ai sensi dell'art. 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Presentare un proprio P.O.S. per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come Piano complementare di dettaglio del P.S.C. di cui all'art. 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Produzione della garanzia di cui all'art. 103, comma 1 del Codice;
- Produzione della garanzia di cui all'art. 103, comma 7 del Codice, secondo le modalità di cui all'art. 20 del Capitolato speciale di appalto e 10.3 del presente disciplinare;
- Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi del D.Lgs. 273/2003 e s.m.i.;
- Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., copia della denuncia di assunzione del nuovo effettuata agli Enti Previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile) competenti per il territorio in cui si eseguono i lavori, completa dei dati dell'appalto e di quelli relativi alla manodopera da impiegarsi;
- Una dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, contenente le generalità del direttore tecnico, del responsabile del cantiere, del responsabile per la firma della contabilità, dell'incaricato ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori e l'elenco nominativo dei dipendenti che potrebbero intervenire nei lavori oggetto dell'appalto;
- Produzione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Eventuali adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/1991;
- Ricevuta del versamento delle spese di bollo su contratto, capitolato ed elenco prezzi unitari nella misura indicata in sede di stipula contrattuale.

Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate, se non previamente costituite in A.T.I, dovranno produrre copia autentica dell'atto di conferimento del mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo, nonché di conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la medesima, il tutto con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese. Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni sottoscritti dalle imprese in sede di offerta.

**Le spese relative alla pubblicazione del bando**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad **€ 709,95 + I.V.A. + imposta di bollo di € 16,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà essere disponibile alla data che sarà fissata da questa Società, per la stipulazione dell'Accordo/Contratto in modalità elettronica; nel caso l'aggiudicatario non si renda disponibile nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà della stazione appaltante aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell'Accordo/Contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione efficace.

**Se del caso:** laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola "richiesta", non ancora approvata dalla Prefettura di competenza, di iscrizione/rinnovo all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White list*), la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs.159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs.159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula dell'Accordo/Contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dall'Accordo/Contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs.159/2011.

L'Accordo/Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione efficace, **fatti salvi i casi di cui all'art. 32, comma 10, lett. a) e b) del medesimo Codice**. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

**L'Accordo/Contratto sarà stipulato in modalità elettronica**, mediante scrittura privata. L'aggiudicatario deve essere in possesso, obbligatoriamente, dell'apposito dispositivo per la firma digitale dell'Accordo/Contratto.

L'Accordo/Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo/Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del lavoro/servizio/fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per affidamenti in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione dell'Accordo/Contratto e misure straordinarie di gestione trova applicazione quanto previsto dall'art. 110 del codice.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo/Contratto.

**Se del caso:** ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo/Contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Presso la Stazione appaltante vige un Codice di comportamento al quale l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ed impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, pena la risoluzione dell'Accordo/Contratto. Il Codice etico di comportamento adottato dalla S.A. è reperibile sul sito:

[https://www.aceapinerolese.it/wp-content/uploads/2018/03/1.1-APPENDICE-CODICE-ETICO\\_API\\_2018.pdf](https://www.aceapinerolese.it/wp-content/uploads/2018/03/1.1-APPENDICE-CODICE-ETICO_API_2018.pdf)

## 25. ACCESSO AGLI ATTI

Ciascun concorrente dovrà autorizzare Acea Pinerolese industriale S.p.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un'apposita dichiarazione **ex art. 53, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i** (da inserire nella sezione – **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** - nell'apposito spazio della piattaforma “EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI (vedi precedente art. 20)”, con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica, dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base alla normativa vigente. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

In assenza della dichiarazione di cui sopra, la stazione appaltante consentirà l'accesso ai concorrenti che lo richiedono, fatto salvo il differimento, di cui all'art. 53, comma 2, del Codice.

Si precisa che in ogni caso, in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) del medesimo art. 53 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., citato, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento dell'Accordo/Contratto.

## 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione dell'Accordo/Contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto di cui alla presente procedura di gara, la controversia dovrà essere composta - per quanto possibile - mediante accordo bonario tra le parti ai sensi dell'art. 205 (Accordo bonario per lavori) e 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) del Codice. Nel caso in cui la controversia non trovi composizione in via bonaria, in deroga a quanto stabilito dalla L. 190/2012, viene esclusa la facoltà della competenza arbitrale: conseguentemente le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione dell'autorità ordinaria. Per ogni controversia derivante dalla presente procedura di gara e/o dall'esecuzione del relativo all'Accordo/Contratto, ai sensi dell'art. 28 C.p.C., il foro elettivo competente è quello di Torino, con l'esclusione di ogni altro foro alternativo.

Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente disciplinare è ammessa impugnazione mediante ricorso al T.A.R. per la Regione Piemonte, Via Confienza, 10 – 10121 Torino, tel. 011.5576411. Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica anche quanto previsto dall'art. 29 del Codice. Per l'impugnazione degli atti di cui all'art. 120 del d.lgs. 104/2010 il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui agli articoli 29, 73, e 98, del codice; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42 del D.lgs. 104/2010.

Organismo Responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.

La Stazione appaltante motivatamente si riserva comunque, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice civile, la facoltà di: annullare e/o revocare il presente disciplinare - sospendere, re indire o non aggiudicare la gara - non aggiudicare e/o non stipulare l'Accordo/Contratto.

## **27. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Fare riferimento a quanto espressamente richiesto nel capitolato tecnico prestazionale per eventuali condizioni particolari di esecuzione.

## **28. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Acea Pinerolese Industriale S.p.A. in qualità di Titolare del dato, informa che eventuali dati personali comunicati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'Incarico, verranno trattati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo/Contratto e conformemente alla normativa vigente.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito nell'apposita sezione "Privacy Policy" al seguente link:

<https://www.aceapinerolese.it/privacy-policy>

**Acea Pinerolese Industriale S.p.A.**  
**l'Amministratore delegato**  
ing. Francesco Carcioffo